

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

Automobile Club Mantova, con sede in Mantova, Piazza 80° Fanteria 13 (di seguito denominata come **ACMN o affidante**), C.F. 00180750200 in persona del Presidente *pro tempore* Alberto Marenghi

E

S.A.SA. S.r.l. (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Mantova Piazza 80° Fanteria 13, P.I. 01241350204, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Pottocar.

VISTA la vigente convenzione sottoscritta tra le parti.

VISTO l'Art. 10 del D.L. 25 Luglio 2018 n. 91, convertito in Legge 21 Settembre 2018 n. 108 e s.m.i., che ha disposto che ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica si adeguino entro il 31/12/2018 con propri Regolamenti ai principi in materia di società a partecipazione pubblica ex D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e s.m.i., sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

VISTO il Regolamento di Governance delle Società controllate, adottato dall'Automobile Club Mantova con delibera del Consiglio Direttivo del 4/12/2018.

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house* sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere la propria attività "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante.

ACCERTATO che tutte le suddette condizioni ricorrono per S.A.S.A. srl.

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza pluriennale maturata nel settore dei servizi pubblici di interesse generale forniti agli Utenti di Mantova e Provincia e nel perseguimento delle finalità istituzionali e statutarie dell'Ente

RILEVATA l'esigenza che la società operi strumentalmente alle finalità istituzionali dell'Automobile Club Mantova ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente.

VISTO il Parere di congruità trasmesso, su richiesta del Direttore dell'Automobile Club Mantova, dal Sindaco Unico della Società Dott.ssa Bignoni in data 30/4/2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

1) Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *In House* da parte di ACMN.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale il quale, sottoscritto tra il Presidente di ACMN e l'affidataria, regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di ACM. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

2) Durata

La convenzione di cui al presente atto ha la durata di quattro (4) anni a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2026. L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

3) Know how

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi strategici per la prosecuzione e il buon andamento delle attività e la assiste per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

4) Marchio

L'ACMN concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI e dal Regolamento d'uso dei Marchi A.C.Mantova, sia dei propri marchi Automobile Club Mantova e Tazio Nuvolari, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACMN.

5) Locali

L'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in locazione dall'affidante, siti in Mantova Piazza 80° Fanteria 13, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia. Le parti espressamente convengono che le spese generali di esercizio relative a tali locali (illuminazione, riscaldamento, condominiali, etc.), siano a carico dell'affidataria in proporzione della superficie occupata (come da contratto di locazione esistente). L'affidataria stipula altresì una polizza per furto e rapina portavalori, dando apposita comunicazione dei nominativi del personale addetto con mansioni di portavalori.

6) Dotazione informatica

L'ACMN è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

1) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;

2) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACMN e verso Internet.

L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

L'ACMN inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

7) Aggiornamento e supporto professionale

L'ACMN è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'ACMN.

8) Requisiti professionali ed autorizzazioni amministrative

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8/8/91 n.264 e s.m.i. e di essere stata autorizzata dalla Provincia di Mantova a svolgere attività di consulenza automobilistica e autoscuola nelle varie delegazioni di seguito riportate; dichiara altresì di essere stata autorizzata dalla Regione Lombardia a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in virtù del mandato trilaterale sottoscritto da ACI – Automobile Club d'Italia, Automobile Club Mantova e S.A.SA. Srl e della convenzione tipo per lo svolgimento del servizio da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/91 stipulata con la stessa Regione Lombardia.

9) Elenco attività

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi:

- a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'ACMN;
- b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione, svolte nella relative sedi. Le parti si danno atto che tale attività è gestita autonomamente dalla Società autorizzata allo scopo dalla Regione ed i compensi relativi sono previsti dal mandato sottoscritto con ACI Italia dalla medesima Società;
- c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi istituzionali e di interesse pubblico generale forniti dallo stesso ACI, dall'ACMN e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'ACM e dalla federazione ACI;

- d) vendita di servizi per l'automobilismo e/o altri settori merceologici collaterali ad esso;
- e) diffusione di prodotti/servizi turistici e culturali riservati ai soci ACI;
- f) gestione di altre attività e/o servizi di cui al disciplinare operativo ex art.1.
- g) gestione del settore educazione e sicurezza stradale;
- h) gestione del Museo Tazio Nuvolari

Viene comunque fatta salva l'eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività che l'affidante intendesse promuovere.

10) Standard operativi e verifiche da parte di ACMN

La Società si impegna a concordare con ACMN gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento alla Convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACMN ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACMN in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'ACMN avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

11) Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACMN al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACMN.

12) Documenti previsionali

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, la Società predispose un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACMN per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Periodicamente l'affidataria sottopone alla Direzione dell'ACMN un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori "Soci", "Assistenza Automobilistica" e "Museo Tazio Nuvolari"; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

13) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

ACMN, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACMN, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in cui questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACMN, a favore del quale essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Mantova.

La Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'ACMN per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 7) apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Mantova;
- 8) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di ACMN sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale ACMN ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad ACMN.

Restano salvi gli insindacabili poteri di ACMN inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione alla Direzione e Collegio dei Revisori dei Conti di ACMN per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

14) Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 4 del 22 maggio 2011, le movimentazioni di denaro da ACMN alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

15) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR, ACMN e la Società nominano rispettivamente l'altra parte quale "*responsabile esterno del trattamento dei dati personali*". In tale ruolo le parti si impegnano ad assoggettarsi ai poteri di vigilanza e controllo del Titolare del trattamento dei dati personali ed a riferire e conferire con quest'ultimo relativamente ad ogni aspetto del trattamento. Le parti si impegnano, altresì, ad apportare le modifiche e gli aggiornamenti a seguito di eventuali modifiche normative.

16) Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

17) Foro competente

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Mantova.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mantova, 2 Maggio 2023

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA

Il Presidente

S.A.SA. S.r.l.

L'Amministratore Unico